



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)  
U.O. Servizio Contenzioso Conciliazione e Disciplina

Lecce, (fa fede il protocollo)

I.C. Statale Casarano Polo 3  
Prot. 0004013 del 25/09/2020  
07 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Lecce  
(peo istituzionali)

p.c.  
All'USR Puglia – DG  
(pec: drpu@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** Incompatibilità ed esercizio della libera professione da parte del personale docente.

In considerazione della circostanza connessa all'avvio dell'a.s. in corso, si ritiene utile evidenziare alcuni punti per quanto in oggetto.

Alla luce degli ultimi indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema in argomento, si ritiene opportuno richiamare il vigente quadro normativo in materia di incompatibilità con la libera professione del personale docente al fine di fornire indicazioni e chiarimenti utili alla valutazione delle richieste di autorizzazione di competenza delle SS.LL..

Come è noto, in via generale le incompatibilità del pubblico dipendente sono disciplinate dall'art. 53 del d. lgs. 165/2001 che richiama l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 in virtù del quale *“l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”*.

Deroghe all'applicazione della disciplina dell'incompatibilità del pubblico impiego con altre attività di lavoro subordinato o autonomo sono previste e riconosciute dallo stesso art. 53 del d.lgs. 165/2001 sia in favore del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (art. 1, comma 57, della L. 662/1996) sia per le *“altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”*.

Con particolare riguardo al personale docente, l'art. 508 del d.lgs. 297/1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede, al comma 10, che i docenti non possono *“esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di*

Responsabile istruttoria: Elena Lezzi – tel. 0832/235290 - email elena.lezzi.1@istruzione.it  
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/23511– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it  
sito web : <http://www.usplecce.it>



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
**Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

*lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.*

Il successivo comma 15 consente ai docenti, *“previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (ora dirigente scolastico ndr), l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.*

Il personale docente può, dunque, essere autorizzato dal dirigente scolastico allo svolgimento di una libera professione, ossia di un'attività lavorativa di carattere prettamente intellettuale posta in essere senza vincoli di subordinazione e con ampia discrezionalità tecnica, anche indipendentemente dall'iscrizione ad albi o elenchi, a condizione che l'esercizio della stessa non rechi pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto (si veda, sul punto, la nota ministeriale n. 1584 del 29 luglio 2005).

Specifiche considerazioni devono essere svolte con particolare riferimento alla professione forense.

L'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, richiamato poi dall'art. 1, co. 1, della l. 339/2003, esclude espressamente dalla generale previsione di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego i professori e gli assistenti delle Università e i professori degli Istituti secondari del Regno.

Più recentemente, l'art. 19 della L. 247/2012 recante la *“nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, in accordo con la disciplina sopra menzionata, statuisce che *“l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.*

Proprio con riguardo alla professione forense la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26016 del 17 ottobre 2018 che si allega, ha avuto modo di precisare l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta ai dirigenti scolastici nell'esercizio del potere di autorizzazione loro attribuito dal sopra menzionato art. 508 del d.lgs. 297/1994.

In particolare, nella pronuncia citata la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva, nel caso oggetto di giudizio, vincolato la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

Secondo il Giudice di legittimità non può ritenersi che non sussista in capo all'amministrazione scolastica alcun margine per valutare la legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte del docente-avvocato, così com'è confermato dall'evolversi della disciplina sulle incompatibilità di cui alla l. n. 339 del 2003, la quale, nel ripristinare il generale



## *Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

divieto di svolgimento delle libere professioni in capo ai dipendenti pubblici, ha mantenuto in vita la facoltà per i docenti delle scuole superiori di svolgere la professione forense, ferma restando la possibilità in capo alle amministrazioni scolastiche di valutare in concreto singoli casi di conflitto d'interesse o comunque d'interferenza con i compiti istituzionali del docente.

La Cassazione ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: *“per effetto della mancata disapplicazione del co. 58 bis dell'art. 1, del d.lgs. n. 662/1997 (introdotto con la I. n.140/1997) da parte dell'art. 1, co. 1 della I. n. 339/2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte”*.

È opportuno rilevare, per quanto attiene agli effetti delle pronunce della Corte di Cassazione, che le stesse assumono una funzione nomofilattica, cioè il compito di “garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale” che l'art.65 della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) riconosce, appunto, alle predette pronunce.

“Come chiaramente indicato dall'art. 65 del Regio Decreto 12 del 1941, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sotto funzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall'altro quella di fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell'ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza. ... Il Dlgs. 40/2006, ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, come disciplinata dall' art. 374 del c.p.c. (Alberto Bordi)”

Dalla sopra riferita ricognizione normativa e giurisprudenziale emerge, dunque, la necessità per i dirigenti scolastici chiamati ad esaminare le richieste di autorizzazione alla libera professione del docente di valutare, con attenzione ed in concreto, gli eventuali pregiudizi che lo svolgimento della libera professione potrebbe arrecare agli interessi dell'Amministrazione, evitando in via preventiva ogni possibile conflitto tra i privati interessi del dipendente pubblico e le superiori istanze di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che il docente è tenuto ad osservare e preservare nell'espletamento delle proprie funzioni.

Sulla base di quanto affermato nella richiamata pronuncia della Cassazione si segnala, quindi, l'opportunità per i dirigenti scolastici di acquisire, nel corso dell'istruttoria sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, una dichiarazione con cui il docente si



## *Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

impegna a rispettare i vincoli posti dalla riferita disciplina legislativa e di vigilare successivamente sul rispetto di tali norme la cui violazione può assumere rilievo disciplinare tanto con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione quanto con riguardo, nel caso degli avvocati, ai precetti della deontologia forense.

Con la presente, inoltre, si chiede di ricevere, entro il 15/10/2020, copia delle richieste, e delle rispettive autorizzazioni, allo svolgimento della libera professione relative agli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. La documentazione può essere trasmessa via mail agli indirizzi in calce indicati.

Certi della consueta collaborazione, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
Vincenzo Melilli